Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 31 maggio 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Campania

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 31 MAGGIO 1984:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Elenco per provincia al 31 dicembre 1983 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(1441)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1984, n. **182**.

Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo nella misura di dollari USA 135.200.000, pari a L. 170.799.512.000 (al cambio di 1.263,31 per 1 dollaro USA) per il quadriennio 1983-1986.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42.695 milioni per l'anno 1983, in lire 42.705 milioni per l'anno 1984 e in lire 42.700 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 si provvede, per gli anni 1983 e 1984, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali » e, per gli anni 1985 e 1986, mediante corrispondente riduzione delle quote previste, per gli stessi anni e per la medesima voce, nel bilancio triennale 1984-1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ANDREOTTI — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 26 maggio 1984, n. **183**.

Rideterminazione delle funzioni previste per i dirigenti dei servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino all'emanazione del provvedimento di riforma della dirigenza statale, i dirigenti di cui al quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, esercitano le funzioni di ispettore capo o di direttore di ragioneria presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 26 maggio 1984, n. **184**.

Contributo italiano al Fondo speciale per l'assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo (TASF).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato un contributo italiano al Fondo speciale per l'assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo nella misura di L. 1.260.000.000, da erogare in due rate uguali negli anni 1983 e 1984.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione ge-

nerale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

All'onere di L. 630.000.000, derivante dall'attuazione, della presente legge per ciascuno degli anni 1983 e 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ANDREOTTI — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1984, n. **185**.

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando la osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Roma, località Castel di Decima, sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni, di cui al precedente comma, rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine, entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1984

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1984, n. **186**.

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Castiglione della Pescaia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando la osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), località Poggio Ballone, sono dichiarate di pubblica utilità.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
Il termine, entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1984

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 390

Avviso di rettifica al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159: « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 28 maggio 1984).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 9, comma 1, dopo la parola « undecies » inserire: « ... del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella ... »;

all'art. 12, comma 1, dopo la parola « comma » leggasi « *14* » e non « *15* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1984.

Compenso incentivante in attuazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il protocollo di intesa, siglato con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 2 aprile 1984, in attuazione del secondo comma dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 344/1983;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari e misure

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché al personale di cui all'articolo 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in servizio presso le amministrazioni dello Stato, è corrisposto un compenso incentivante la produttività nelle misure mensili lorde stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell'allegata tabella in relazione alla effettiva prestazione giornaliera di servizio.

Il compenso di cui al precedente comma compete anche ai coadiutori degli uffici notificazione esecuzione e protesti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia addetti ai servizi interni, nonché al personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni.

Il compenso non è corrisposto al personale che, per qualsiasi motivo, non presta servizio presso l'amministrazione di appartenenza, fatta eccezione per il personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.

Il compenso incentivante di cui al precedente primo comma compete anche al personale pubblico dipendente che sia distaccato, comandato o in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni statali, presso le quali viene erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso è corrisposto dall'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, con onere a carico degli stanziamenti dei propri capitoli di spesa previsti in bilancio.

Fatta salva l'opzione per il trattamento più favorevole, il compenso non è cumulabile con altri analoghi emolumenti accessori allo stipendio e comunque denominati, fruiti a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Le misure mensili indicate nell'allegata tabella vengono corrisposte per non più di undici mesi all'anno, globalmente considerati, anche se per frazioni di mese.

Tali misure sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza, se l'orario settimanale è articolato in sei giornate, e di un ventiduesimo se l'orario settimanale è articolato in cinque giornate.

Art. 2.

Riduzioni

Salvo il recupero del servizio non prestato, eventuali ritardi giornalieri o assenze di durata pari o superiore a sessanta minuti, verificatisi durante l'orario di servizio, comportano la riduzione del 50 per cento dell'importo giornaliero del compenso di cui alla tabella prevista dell'art. 1 e delle maggiorazioni eventualmente spettanti ai sensi dei successivi articoli; ritardi giornalieri inferiori alla predetta durata comportano la medesima riduzione dell'importo giornaliero ogni qualvolta il loro cumulo raggiunga i sessanta minuti, nel corso del mese.

Le assenze ed i ritardi di cui innanzi vanno rilevati e portati a conoscenza dell'interessato.

Qualora nei confronti dell'impiegato sia deliberata la nota di demerito prevista dall'art. 18 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il compenso incentivante è contestualmente sospeso per un periodo di due mesi, dalla data di comunicazione all'interessato. Nei casi di sanzioni disciplinari che comportino la riduzione o sospensione dello stipendio, il compenso incentivante viene sospeso per la durata della sanzione.

Art. 3.

Turni

Le prestazioni di lavoro che, per loro natura o per obiettive esigenze di servizio risultino formalmente e in via continuativa articolate in turni, avvicendati su dodici o ventiquattro ore, comportano la maggiorazione della misura del compenso base del 13 per cento per ogni turno, se reso in ore pomeridiane, e del 26 per cento, se reso in orario notturno e festivo. Il numero dei turni mensili va limitato tra un minimo di quattro ed un massimo di dieci.

I servizi che alla data del 31 dicembre 1983 erano organizzati su turni eccedenti il suddetto limite di dieci, possono continuare ad essere attivati nella stessa misura.

Ai fini dei precedenti commi, l'orario pomeridiano va dalle ore 14 alle ore 22; l'orario notturno dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Art. 4.

Servizi meccanografici ed elettronici

Al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, il compenso incentivante base viene corrisposto maggiorato del 75 per cento.

Art. 5.

Servizi di cassa

Al personale che, in forza di legge o di un provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di danaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, il compenso incentivante base viene corrisposto maggiorato delle misure seguenti:

80% per importo medio annuo non inferiore a 6 miliardi;

60% per importo medio annuo non inferiore a 3 miliardi;

40% per importo medio annuo non inferiore a 1,2 miliardi.

Al personale di cui al presente articolo non addetto in via continuativa a servizi di cassa, le maggiorazioni previste dal precedente comma sono ridotte del 50 per cento.

Art. 6.

Guida di automezzi blindati

Al personale addetto con continuità alla guida di automezzi blindati, il compenso incentivante base viene corrisposto maggiorato dell'80 per cento.

Art. 7.

Prestazioni in condizioni disagiate

Al personale che effettua prestazioni di lavoro, rese con continuità presso i poligoni sperimentali di Capo Teulada e di Perdasdefogu, le stazioni radio e radar delle Forze armate, le reggenze dei fari, gli uffici di confine ed aeroportuali, ivi compresi quelli medici, veterinari e della motorizzazione civile. ubicati in località particolarmente isolate e disagiate, ovvero in altre località parimenti isolate e disagiate da individuarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il compenso incentivante base viene corrisposto maggiorato del 100 per cento.

La presente maggiorazione non compete al personale di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Personale delle dogane

Al personale civile periferico dell'Amministrazione finanziaria, che ai sensi delle vigenti disposizioni presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base, viene corrisposto maggiorato del 130 per cento.

Art. 9.

Calcolo delle maggiorazioni

Le maggiorazioni indicate nei precedenti articoli, sono calcolate sull'importo del compenso base mensile, eventualmente decurtato per effetto delle assenze previste dall'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 10.

Personale giudiziario

Al personale del Ministero di grazia e giustizia, già destinatario del compenso previsto dall'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, compete una maggiorazione, in cifra assoluta riassorbibile con i futuri miglioramenti del compenso incentivante, pari alla differenza fra il compenso mensile previsto dal citato art. 168, eventualmente decurtato ai sensi del precedente art. 1, ed il compenso incentivante base mensile di cui al presente decreto.

Art. 11.

Personale del Ministero della difesa

Al personale del Ministero della difesa, già destinatario del compenso previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 188, compete una maggiorazione, in cifra assoluta, riassorbibile con i futuri miglioramenti del compenso incentivante, pari alla differenza fra la misura mensile di base dell'indennità di incentivazione prevista dalla tabella *A* di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1983, eventualmente decurtato ai sensi del precedente art. 1, ed in compenso incentivante base mensile di cui al presente decreto.

Art. 12.

Maggiorazioni giornaliere

Per le prestazioni di lavoro che si svolgono nelle sottoindicate condizioni, in aggiunta al compenso incentivante base, vanno corrisposte le seguenti maggiorazioni, determinate in percentuale dei compensi giornalieri, previsti dalla tabella di cui all'art. 1:

a) prestazioni che debbono svolgersi necessariamente e con continuità in poligoni di tiro, in cantieri, in bacini di carenaggio, in servizi di vigilanza dei sacrari militari o in servizi di manutenzione degli stessi, in aree o scavi archeologici, in operazioni per rilevamenti geodetici, topo-cartografici, geografici, geologici, geofisici, geochimici, idrologici, geominerari: 60 per cento per ogni giornata di effettiva prestazione;

b) prestazioni di lavoro rese su natanti di uso locale, su unità in navigazione, in riparazione o manutenzione, anche durante le prove ed esperienze in mare, nonché su navi-scuola in crociera e su navi idrografiche ed oceanografiche durante le campagne di rilevamenti, ricerche e scavi archeologici sottomarini: 50 per cento per ogni giornata di effettiva prestazione;

c) prestazioni rese, per non meno di tre ore al giorno, in servizi di sportello comportanti un rapporto diretto con il pubblico ed implicanti ricezione o rilascio di atti o documenti: 60 per cento per ogni giornata di effettiva prestazione;

d) prestazioni di lavoro rese all'esterno dell'ufficio di applicazione per compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di notifica o di controllo presso l'utenza, quando non comportino l'attribuzione di missione e/o di trasferta: 70 per cento per ogni giornata di effettiva prestazione;

e) prestazioni rese dai coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti dell'Amministrazione di grazia e giustizia, addetti ai servizi interni, quando tali prestazioni, sulla base di espressa disposizione del capo dell'ufficio competente, superino le sei ore giornaliere: maggiorazione del 65 per cento per ogni ora di servizio;

f) prestazioni giornaliere rese in assistenza ai magistrati ordinari e militari, nelle udienze istruttorie e dibattimentali o in servizio esterno all'ufficio: 50 per cento per ogni giornata di effettiva prestazione.

Tale maggiorazione non compete in presenza di trattamento di missione.

Art. 13.

Accordi decentrati e rispetto delle disponibilità finanziarie

Ferma restando la individuazione delle fattispecie di cui ai precedenti articoli 4 e 7, i destinatari delle maggiorazioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 12 saranno individuati a seguito di contrattazione decentrata con le modalità previste in attuazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli accordi saranno attuati con decreto del Ministro competente, nei limiti dei fondi disponibili negli appositi capitoli iscritti in bilancio.

Con analoga procedura si provvederà alle eventuali variazioni del numero dei destinatari delle maggiorazioni in occasione di innovazioni organizzative o strutturali e per la istituzione di nuovi uffici o servizi.

I decreti ministeriali attuativi degli accordi dovranno essere trasmessi entro quindici giorni ai Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

Per effetto dei predetti accordi gli oneri relativi alle maggiorazioni non potranno superare, per l'anno finanziario 1984, le disponibilità derivanti dal bilancio dello Stato per indennità soppresse e per l'utilizzo della quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 pro-capite, prevista dall'art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 344/1983, nonché dalle rimanenze di fondi sugli istituendi capitoli di bilancio — attivati mediante utilizzo delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 422/1977 — dopo aver detratto le somme necessarie per la erogazione del compenso incentivante nella misura di base.

Per gli anni successivi gli oneri derivanti da accordi decentrati dovranno essere contenuti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 14.

Personale escluso

Il compenso incentivante previsto dal presente decreto non compete: ai dipendenti dell'Istituto superiore di sanità, i quali percepiscono il compenso particolare spettante ai sensi dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519; al personale civile degli istituti di prevenzione e pena; al personale civile che presta servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, che percepisce l'indennità di servizio penitenziario ai sensi della legge 3 marzo 1983, n. 65; al personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno di cui al penultimo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 15.

Compensi sostituiti

Il compenso incentivante di cui al presente decreto sostituisce e sopprime i seguenti compensi od indennità:

a) indennità mensile di produttività, corrisposta al personale dell'Istituto centrale di statistica di cui all'art. 4 della legge 14 aprile 1977, n. 112;

b) indennità di incentivazione per il personale civile della Difesa, disciplinate dal decreto del Ministro della difesa del 12 settembre 1983 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 188;

c) il compenso previsto, per il personale del Ministero di grazia e giustizia, dall'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

I compensi e le indennità di cui al precedente comma restano in vigore per il personale delle qualifiche dirigenziali e del ruolo ad esaurimento, nelle misure previste dalle rispettive disposizioni.

Art. 16.

Compensi soppressi

A decorrere dal 1° gennaio 1984, nei confronti del personale che gode del compenso previsto dal presente decreto, sono soppressi i seguenti compensi o indennità riferiti a specifiche effettive prestazioni lavorative regolati dai sotto indicati provvedimenti, in quanto la relativa fattispecie rientra nelle maggiorazioni applicabili al compenso incentivante base:

a) maneggio valori di cassa di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni;

b) indennità meccanografica di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni;

c) indennità mensile di destinazione di cui all'art. 10 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

d) indennità di turno notturno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1973;

e) il primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

f) indennità di servizio notturno di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni;

g) compenso per lavoro festivo di cui all'art. 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e successive modificazioni.

TABELLA DEL COMPENSO INCENTIVANTE
BASE LORDO MENSILE E GIORNALIERO IN LIRE

Livello	Misura mensile	Misura giornaliera 1/26	Misura giornaliera 1/22
8 .	85.000	3.269	3.864
7 .	70.650	2.717	3.211
6 .	60.710	2.335	2.760
5 .	52.990	2.038	2.409
4 .	48.570	1.868	2.208
3 .	41.950	1.613	1.907
2 .	39.740	1.528	1.806
1 .	36.430	1.401	1.656

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 13 aprile 1984

p. *Il Presidente*
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 235

(2852)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 aprile 1984.
Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° febbraio 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 205645/66-AU-57 del 19 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1984, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 301, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 19 gennaio 1984, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 205645 del 19 gennaio 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° febbraio 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.000 miliardi, ammonta a nominali lire 1.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1984
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 133

(2813)

DECRETO 9 aprile 1984.
Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° febbraio 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 6.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1984, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 302, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi con decreto ministeriale del 2 febbraio 1984;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 19 gennaio 1984, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 205646 del 19 gennaio 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° febbraio 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi, ammonta a nominali lire 6.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1984
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 134

(2812)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinlegno, con sede e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impa, legatoria di Mathias Maria, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 4 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, con sede in Milano e stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Siver - Scatolificio industriale vercellese, in Vercelli, è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metalchimica guarnizioni industriali, in Alpignano (Torino), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicit, in Frossasco (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aziende industriali del settore abbigliamento, maglieria ed affini nel comune di Putignano (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. industria Centenari e Zinelli, in Cuggiono (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda, in Arzano (Napoli), è prolungata al 27 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalchiusure Jolly, in Melito (Napoli), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine e fonderie Carcano, in Maslianico (Como), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Argenterio, in Dello, frazione Corticelle Pieve (Brescia), è prolungata al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merli, macchine utensili, con sede in Milano e stabilimento in Codeville (Pavia), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Bux, in Bari, è prolungata al 16 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Icam, con sede e stabilimento in Ponteranica (Bergamo), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip liquigas, con sede in Roma e sede amministrativa in Milano, unità nazionale, è prolungata al 30 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago di Mario Re De Paolini, in Parabiago (Milano), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Besate, in Besate (Milano), è prolungata al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filp, in Cascina Vica Rivoli (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornara e Maulini, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarmoda, in Napoli, e prolungata al 22 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Citea di Torino, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rizzoli editore, sede e stabilimento in Milano, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica F.G., in Pianezza (Torino), è prolungata al 13 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.R. - Nord Italia resine, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese), è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Rogoredo (Milano), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triulzi, in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nobler Gustavo, in Napoli, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in S. Anastasia (Napoli), è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Depa, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amp Italia, con sede legale in Collegno, stabilimenti di Collegno (Torino) e Pianezza (Torino) e magazzini in Milano e Roma, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Giorgio Andreani, sede in Vimodrone e stabilimenti in Vimodrone e Pioltello (Milano), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalloceramica Vanzetti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 10 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria, con sede e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 3 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.A. - Officine meccaniche aurunche, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Norda, in Brescia, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Tullio e Luciano Garau, in Lunamatrona (Cagliari), è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorelle Ciaravola di Zagarolo (Roma), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italpresse, con sede e stabilimento in Capriano dal Colle (Brescia), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilcon, industria tessile ed abbigliamento, stabilimenti di Palermo e Trapani, è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Streparava, con sede e stabilimento in Adro (Brescia), è prolungata al 12 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Davide S.p.a. di Cossolnovo (Pavia), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sami di Moncalieri (Torino), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capperi, settore meccanico, con sede e stabilimento in Legnano, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere la pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Toce S.p.a., in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo Benettino tessile, con sede in Milano e stabilimento in Rovellasca (Como), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Es.Ko S.p.a. gestioni mense aziendali, con sede in Genova, appaltatrice mensa azienda Fit di Sestri Levante (Genova), è prolungata all'8 gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Bonazzola, in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978, è prolungata di altri tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, gestione mense aziendali presso Fiat/OM, stabilimento di Brescia, è prolungata al 19 dicembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, unità mensa presso lo stabilimento di Suzzara (Mantova) della S.p.a. Fiat/OM, è prolungata al 16 gennaio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Andreotti, foto incisioni (gruppo Andreotti), in Milano, è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impa legatoria di Mathias Maria, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 3 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, con sede in Milano e stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chiorino, in Biella, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 28 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda, in Arzano (Napoli), è prolungata al 26 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Argenterio, in Dello, frazione Corticelle di Pieve (Brescia), è prolungata al 16 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorelle Ciaravolo di Zagarolo (Roma), è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip liquigas, con sede in Roma e sede amministrativa in Milano, unità nazionale, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.A. - Officine meccaniche aurunche, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornara e Maulini, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 2 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Citea di Torino, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica F.G., in Pianezza (Torino), è prolungata al 15 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sami di Moncalieri (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italpresse, con sede e stabilimento in Capriano del Colle (Brescia), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Toce S.p.a., in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978, è prolungata di altri tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorelle Ciaravolo di Zagarolo (Roma), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Toce S.p.a., in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 24 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Es.Ko S.p.a. gestioni mense aziendali, con sede in Genova, appaltatrice mensa azienda Fit di Sestri Levante (Genova), è prolungata all'8 aprile 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda, in Arzano (Napoli), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impa legatoria di Mathias Maria, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 2 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda, in Arzano (Napoli), è prolungata al 26 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impa legatoria di Mathias Maria, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 3 prile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impa legatoria di Mathias Maria, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impa legatoria di Mathias Maria, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2628)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 18 aprile 1984, n. 1982/40306/A.S., l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad acquistare dal dott. Pietro Vidoni, liquidatore del Cotonificio udinese S.p.a., per la somma di L. 1.800.000.000, l'immobile ex Cotonificio udinese sito in Udine in via Cotonificio, per usi universitari.

(2877)

Autorizzazione all'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 26 marzo 1984, n. 1551 Div. 1ª, l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Roma la donazione della somma di L. 200.000.000.

(2658)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1984:

1) il coadiutore principale Antonini Carla è chiamata a far parte della prima commissione elettorale circoscrizionale con sede in Torino, in sostituzione del pari grado Capovilla Giovanna, collocata a riposo;

2) il geometra principale Museo Fausto Marino è chiamato a far parte della commissione elettorale centrale con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione del segretario principale Adriani Aldo, impossibilitato ad espletare l'incarico;

3) il sorvegliante idraulico capo Vaccari Dino, è chiamato a far parte della quinta commissione elettorale circoscrizionale con sede in Trento, in sostituzione del sorvegliante idraulico capo Boscolo Almerino, trasferito alla provincia di Bolzano;

4) il geometra Palmara Antonio e l'assistente principale Carnevale Alvise sono chiamati a far parte della settima commissione elettorale circoscrizionale con sede in Bologna, in sostituzione rispettivamente del geometra capo Bergonzoni Benito e dell'assistente superiore Di Primio Mario collocati a riposo;

5) il primo dirigente tecnico ing. Giachetti Francesco è chiamato a presiedere l'undicesima commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma, in sostituzione del dirigente superiore amministrativo Domenico Salerni trasferito ad altro ufficio;

6) il commesso capo Nobile Francesco è chiamato a far parte della quindicesima commissione elettorale circoscrizionale con sede in Catania, in sostituzione del pari grado D'Amico Sebastiano impossibilitato ad espletare l'incarico.

(2391)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1984, registro n. 3 Difesa, foglio n. 291, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Cavriglia (Arezzo). — Nel corso della Lotta di liberazione, Cavriglia si opponeva eroicamente all'oppressore, sia con l'efficacia degli scioperi dei suoi minatori, sia con il valido e costante sostegno alle forze partigiane, dando il suo notevole contributo di combattenti, di sangue generoso e di sofferenze. — Cavriglia, 9 settembre 1943-luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1984, registro n. 11 Difesa, foglio n. 352, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Provincia di Arezzo. — Territorio ove intensa si svolse la Resistenza antinazifascista, la provincia di Arezzo — nel corso di dodici mesi — fu teatro di irriducibile opposizione al nemico occupante, da parte di agguerrite formazioni armate e delle patriottiche popolazioni di città e campagne, sui monti e nelle valli. Le operazioni di dura guerriglia partigiana, alimentate e sorrette da coraggiosa e spesso cruenta ostilità popolare, comportarono l'impegno di ingenti forze nemiche, a controllo di una vasta zona delle retrovie e a protezione di importanti comunicazioni, sul tergo degli schieramenti germanici. Le gravi perdite umane e di beni, inflitte e subite, testimoniano di sacrifici, distruzioni e sofferenze immani di combattenti e popolazioni, di generoso sangue versato nell'« aretino », con eminente valore, in un periodo tragico per le sorti della Patria. — Arezzo, 9 settembre 1943-3 ottobre 1944.

(2531)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 11 maggio 1984: « Disposizioni per la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e segale panificabile giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1983-84 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 136 del 18 maggio 1984).

Nell'art. 3, undicesimo rigo, del decreto ministeriale citato in epigrafe, dove è scritto: « nelle province della regione Emilia-Romagna... », leggasi: « nelle province delle regioni Emilia-Romagna *e Friuli-Venezia Giulia nonché nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige...* ».

(2875)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 25 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1688,500	1688,500	1688,30	1688,500	1688,50	1688,60	1688,700	1688,500	1688,500	1688,50
Marco germanico	619 —	619 —	619,60	619 —	619,75	618,90	618,800	619 —	619 —	619 —
Franco francese	200,990	200,990	200,81	200,990	201,25	201,09	201,190	200,990	200,990	200,99
Fiorino olandese	549,640	549,640	549,50	549,640	550,10	549,64	549,650	549,640	549,640	549,64
Franco belga	30,360	30,360	30,43	30,360	30,42	30,36	30,378	30,360	30,360	30,36
Lira sterlina	2336,500	2336,500	2340,50	2336,500	2339,75	2336,75	2337 —	2336,500	2336,500	2336,50
Lira irlandese	1897 —	1897 —	1900 —	1897 —	1900,50	1898,62	1900,250	1897 —	1897 —	—
Corona danese	168,680	168,680	168,70	168,680	168,10	168,66	168,650	168,680	168,680	168,68
E.C.U.	1382 —	1382 —	1384,50	1382 —	1382,17	1382,20	1382,600	1382 —	1382 —	1382 —
Dollaro canadese	1302,200	1302,200	1304 —	1302,200	1304,40	1302,20	1302,200	1302,200	1302,200	1302,20
Yen giapponese	7,289	7,289	7,32	7,289	7,304	7,28	7,288	7,289	7,289	7,28
Franco svizzero	718,900	718,900	749,98	718,900	750,50	748,83	748,770	718,900	718,900	748,90
Scellino austriaco	87,990	87,990	88,05	87,990	88,25	88,04	88,100	87,990	87,990	87,99
Corona norvegese	217,100	217,100	217,60	217,100	217,25	217,17	217,250	217,100	217,100	217,10
Corona svedese	209,500	209,500	209,68	209,500	209,75	209,55	209,600	209,500	209,500	209,50
FIM	290,800	290,800	291,60	290,800	291,70	290,70	290,600	290,800	290,800	—
Escudo portoghese	12,220	12,220	12,10	12,220	12,06	12,21	12,200	12,220	12,220	12,22
Peseta spagnola	11,026	11,026	11,02	11,026	11 —	11,02	11,032	11,026	11,026	11,02

Media dei titoli del 25 maggio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	87,050
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,100
» 10 % » » 1977-92	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	92,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	102 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,800
» » » TR 2,5% 1983/93	107,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	100,050
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	100,100
» » » » 1-10-1982/84	100,200
» » » » 1-11-1982/84	100,200
» » » » 1-12-1982/84	100,400
» » » » 1- 1-1983/85	100,150
» » » » 1- 2-1983/85	100,075
» » » » 1- 3-1983/85	100,100
» » » » 1- 4-1983/85	100,100
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
» » » » 1- 6-1983/85	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/86	101 —
» » » » 1- 3-1982/86	101,250
» » » » 1- 5-1982/86	101,400
» » » » 1- 6-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1982/86	100,700
» » » » 1- 8-1982/86	100,550
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	100,700
» » » » 1-12-1982/86	100,650
» » » » 1- 7-1983/86	99,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,350
» » » » 1- 9-1983/86	99,550
» » » » 1-10-1983/86	99,550
» » » » 1- 1-1983/87	100,400
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	100,600
» » » » 1- 4-1983/87	100,350
» » » » 1- 5-1983/87	100,600
» » » » 1- 6-1983/87	100,700
» » » » 1- 7-1983/88	100,250
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
» » » » 1-10-1983/88	100,30
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,775
» » » 18 % 1- 1-1985	101,250
» » » 17 % 1- 5-1985	101,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101,700
» » » 17 % 1-10-1985	101,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,550
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,800
» » » » 1983/90 11,5 %	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1688,600
Marco germanico	618,900
Franco francese	201,090
Fiorino olandese	549,645
Franco belga	30,369
Lira sterlina	2336,750
Lira irlandese	1898,625
Corona danese	168,665
E.C.U.	1382,300
Dollaro canadese	1302,200
Yen giapponese	7,288
Franco svizzero	748,835
Scellino austriaco	88,045
Corona norvegese	217,175
Corona svedese	209,550
FIM	290,700
Escudo portoghese	12,210
Peseta spagnola	11,029

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a ventisei posti di conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1984, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a venti posti (aumentati a ventisei con decreto del 21 dicembre 1983) di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 3 febbraio 1981.

(2864)

MINISTERO DEL TESORO

Diari delle prove scritte dei concorsi, per esami, a quindici posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto e a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservati alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

La prova scritta del concorso, per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, bandito con decreto ministeriale 12 marzo 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 3 aprile 1984, si svolgeranno nei giorni 1 e 2 settembre 1984, con inizio alle ore 8, nei locali del Politecnico, via Bonardi n. 9, Milano.

La prova scritta del concorso, per esami, a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, bandito con decreto ministeriale 7 marzo 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 del 28 marzo 1984, si svolgerà il giorno 30 giugno 1984, con inizio alle ore 8, nei locali del Politecnico, via Bonardi n. 9, Milano.

(2721)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige al concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 294 del 26 ottobre 1983).

Alla pag. 8480, all'art. 5 del concorso indicato in epigrafe, al rigo 12 leggasi: «... nell'uno *e* nell'altro », anziché: «... nell'uno *o* nell'altro ».

(2884)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti;

Visti i propri decreti in data 2 novembre 1983 e 10 novembre 1983, con i quali, rispettivamente, è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo e sostituito un componente della commissione stessa;

Visto il decreto presidenziale 8 maggio 1984, di integrazione della commissione esaminatrice, dei membri esterni per la prova orale di lingua francese e inglese;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 27 giugno 1983:

1) Dattola Giovanni . . . . punti 23,03
2) Chiappinelli Carlo . . . . » 22,63
3) Pacelli Franco . . . . » 20,28

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Dattola Giovanni;
2) Chiappinelli Carlo;
3) Pacelli Franco.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1984
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 353

(2885)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1984, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare povvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1984, e comunque non oltre il 31 marzo 1984, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 gennaio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 gennaio 1984.

(2665)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1984, n. **2.**

Istituzione del parco suburbano dei Castelli romani.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 21 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

Allo scopo di tutelare l'integrità delle caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale dei monti Albani, di valorizzarne le risorse ai fini di una razionale fruizione da parte dei cittadini e per contribuire al riequilibrio territoriale ed allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate, è istituito il parco regionale dei Castelli romani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Il parco regionale dei Castelli romani è compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 1 della legge citata ed è classificato « suburbano » ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge.

Art. 2.

Delimitazione e gestione

Il perimetro del parco suburbano dei Castelli romani è costituito in via provvisoria dai confini amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri.

La gestione del parco regionale dei Castelli romani è affidata ad un consorzio costituito dai precedenti comuni, dalla XI comunità montana del Lazio e da una rappresentanza della provincia di Roma.

Entro il termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge il consorzio di gestione del parco individuerà il perimetro definitivo del parco stesso sulla base degli studi e delle analisi di cui ai successivi articoli 6 e 7, tenendo conto della perimetrazione di massima del parco indicata dalla Regione con la linea continua nella planimetria allegata alla presente legge.

Art. 3.

Statuto ed organi del consorzio

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio di gestione del parco delibera un proprio statuto che viene approvato dalla giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti.

Lo statuto deve prevedere, tra l'altro:

1) la sede del consorzio;

2) le attribuzioni e le modalità di elezione degli organi per quanto non previsto dalla presente legge.

Sono organi del consorzio di gestione:

a) l'assemblea;

b) la giunta;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea del consorzio è costituita dal sindaco o da un suo delegato e da due consiglieri comunali, di cui uno eletto dalla minoranza, per ciascuno dei comuni del parco, e dal presidente o suo delegato e da due consiglieri, di cui uno eletto dalla minoranza, per l'XI comunità montana e dal presidente o suo delegato e da due consiglieri di cui uno eletto dalla minoranza per la provincia di Roma.

Le sedute del consorzio di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la gestione del parco, il consorzio si avvale dell'ufficio tecnico della XI comunità montana, integrato, qualora non in organico, da un biologo esperto in ecologia, da un agronomo, da un urbanista, da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d'intesa con i competenti uffici regionali.

Sono compiti di tale ufficio:

a) l'esecuzione di studi e ricerche, nonché la predisposizione del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 6 e 7 nonché l'attuazione di quanto previsto negli strumenti citati;

b) la stesura della relazione annuale, da trasmettere previa approvazione da parte del consorzio, entro il 30 giugno di ogni anno all'assessorato regionale alla programmazione competente in materia di parchi per i successivi adempimenti;

c) le proposte per le attività turistiche, didattiche, scientifiche, culturali e promozionali del parco;

d) la vigilanza, che verrà assicurata mediante l'impiego di non oltre venti unità da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d'intesa con i competenti uffici regionali;

e) le funzioni relative alla gestione tecnica del parco saranno coordinate dal direttore del parco, da assumersi con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 4.

Convocazione del consorzio di gestione

Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali facenti parte del consorzio di gestione del parco sono tenuti a designare i loro rappresentanti in seno all'assemblea.

Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, o su sua delega l'assessore regionale competente in materia di parchi, convoca i rappresentanti di cui al comma precedente per procedere all'elezione del presidente del consorzio del parco ed effettua le successive convocazioni che si rendano a ciò necessarie.

Art. 5.

Commissione consultiva tecnico-scientifica

Il consorzio di gestione, a supporto delle attività dell'ufficio tecnico di cui al precedente art. 3, nomina una commissione tecnico-scientifica composta da:

1) un esperto in problemi di idrobiologia ed acquacoltura, designato dalla giunta regionale;

2) un esperto in problemi del turismo e del turismo sociale, designato dalla giunta regionale;

3) un esperto archeologo, designato dalla giunta regionale;

4) un esperto in gestione delle aree protette, designato dalla giunta regionale;

5) un esperto in discipline ambientali e gestione delle risorse naturali, designato dal consiglio nazionale delle ricerche;

6) un botanico, un geologo, uno zoologo, designati dal l'università degli studi;

7) un esperto in problemi di silvicoltura ed ecologia forestale, designato dalla giunta regionale;

8) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche presenti a livello regionale;

9) un rappresentante per ogni associazione per la difesa dell'ambiente operante nell'ambito del territorio del parco, fino ad un massimo di tre.

Art. 6.

Direttive per la perimetrazione definitiva del parco

La perimetrazione definitiva del parco regionale dei Castelli romani dovrà essere effettuata anche attraverso analisi del territorio dalle quali risultino:

a) i caratteri geomorfologici dell'area del parco;

b) le zone in via di dissesto idrogeologico;

c) le falde idriche ed i bacini inquinanti e potenzialmente inquinabili;

d) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

e) gli elementi di interesse storico, artistico e le zone archeologiche vincolate o che si propone di vincolare ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

f) l'utilizzazione del suolo anche attraverso l'elaborazione di una carta agropedologica;

g) le aree di particolare valore naturalistico, evidenziate attraverso una carta della vegetazione ed una carta faunistica;

h) la struttura fondiaria e le analisi delle proprietà pubbliche e private;

i) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa.

Art. 7.

Direttive per la formazione del piano di assetto e del programma di attuazione

A causa della particolare complessità delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attività umane esistenti nel territorio del parco dei Castelli romani, il consorzio di gestione è tenuto ad adottare, entro diciotto mesi dalla costituzione degli organi di cui al precedente art. 3, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere, tra l'altro, le previsioni e gli eventuali progetti per:

a) l'assestamento forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione silvicolturale;

b) il risanamento dei laghi e l'eventuale utilizzazione degli stessi anche ai fini acquacolturali, didattici, scientifici e turistici;

c) lo sviluppo e l'incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;

d) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sociale.

Il piano di assetto deve altresì indicare:

1) le zone da destinare a riserva integrale, per biocenosi inserite in complessi maggiori o per complessi unitari superstiti;

2) le zone da destinare a riserva naturale orientata;

3) le zone da destinare a riserva parziale;

4) i monumenti naturali;

5) le aree da destinare alla fruizione pubblica per finalità turistiche, didattiche ed educative.

Il piano di assetto deve altresì recepire la « strada dei vini », in conformità alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12.

Il piano di assetto dovrà inoltre contenere previsioni dirette alla tutela ed all'incremento della fauna selvatica del parco, anche al fine di promuovere il suo irradiamento nei territori contigui al parco stesso.

Art. 8.

Norme transitorie di salvaguardia

Fino all'entrata in vigore del piano di assetto del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, si applicano le norme transitorie di salvaguardia prescritte nel presente articolo:

1) nelle zone residenziali non classificabili come « zone A o B » del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno del 2 aprile 1968, e salvo che non si tratti di interventi in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, l'edificazione prevista nelle norme di piano deve procedere esclusivamente a seguito di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, anche se ciò non sia previsto nelle norme del piano regolatore generale. I suddetti strumenti urbanistici attuativi che non siano stati già definitivamente approvati o, se trattasi di lottizzazioni, già stipulate, debbono essere preventivamente autorizzati dalla Regione entro il termine di novanta giorni da quando la richiesta sia pervenuta all'assessorato regionale all'urbanistica. L'autorizzazione è data con provvedimento del presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, la quale deve pronunciarsi entro venti giorni da quando la richiesta sia pervenuta alla commissione medesima.

L'autorizzazione si intende concessa se non intervenga nel termine stabilito il provvedimento presidenziale. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre;

2) nelle zone classificate agricole l'edificazione non può superare il limite di 0,03 metro cubo per metro quadrato su lotti minimi di 10.000 metri quadrati salvo che gli strumenti urbanistici non prevedano norme più restrittive;

3) nelle zone boscate o ricoperte da macchia mediterranea, ancorché percorse dal fuoco ed all'interno dei bacini dei laghi, l'edificazione non può superare il limite di 0,001 metro cubo per metro quadrato, salvo che gli strumenti urbanistici non prevedano norme più restrittive;

4) nelle zone agricole comprese tra la linea tratteggiata ed il confine sud del parco, indicati dalla planimetria allegata, l'edificazione non può superare il limite di 0,03 metro cubo per metro quadrato su lotti minimi di 8.000 metri quadrati, salvo che gli strumenti urbanistici non prevedano norme più restrittive.

E' inoltre vietato:

a) esercitare attività estrattiva nelle zone boschive;

b) aprire nuove cave o riattivare quelle dimesse. Le attività estrattive esistenti potranno continuare al solo fine del ripristino ambientale secondo progetti approvati dai competenti organi regionali e per un periodo non superiore a mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) circolare e sostare con qualsiasi mezzo di locomozione nelle zone boschive e di pascolo ad eccezione dei mezzi di servizio del parco, dei mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei mezzi connessi con l'esercizio delle attività agricole.

Nel territorio del parco delimitato con la linea continua nella planimetria allegata, è altresì vietato:

a) esercitare la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo; la cattura di specie animali selvatiche può essere autorizzata al solo scopo della ricerca scientifica sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità del parco, preventivamente approvato dalla giunta regionale;

b) mettere in acqua ed impiegare in navigazione natanti a motore di qualsiasi tipo nelle acque del lago di Albano (o Castel Gandolfo).

Il divieto non si applica nei casi sottoelencati:

1) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla regione Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti ed agli organismi per lo svolgimento dei compiti di istituto ed agli altri servizi di pubblica utilità;

2) natanti con motore a combustione interna non superiore a quattro cavalli vapore all'asse, di proprietà di pescatori professionisti in possesso di licenza di pesca di categoria A, che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale e che abbiano la residenza nei comuni di cui all'art. 2 della presente legge;

3) motoscafi in servizio presso la federazione italiana canottaggio con i soli compiti necessari allo svolgimento delle regate e degli allenamenti limitatamente al periodo di svolgimento dei medesimi;

c) mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nel lago di Nemi.

Art. 9.

Norme particolari

Nell'ambito del parco istituito con la presente legge non si applica quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 10.

Norme finanziarie

Per la realizzazione del parco regionale suburbano dei Castelli romani è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 500 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo denominato: « Contributi per la gestione del parco regionale suburbano dei Castelli romani » che verrà istituito nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1984.

La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del cap. 25842 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativi alle spese in conto capitale del quarto programma) del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istituite ed al funzionamento del parco stesso.

Art. 11.

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Le violazioni di cui al comma precedente sono accertate dagli organi di polizia urbana o rurale, dagli agenti giurati dell'ente gestore del parco, da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative.

La sanzione amministrativa minima per le violazioni della presente legge, delle disposizioni contenute nel piano di assetto e nel regolamento di attuazione è fissata in L. 50.000 raddoppiate in caso di recidività.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 13 gennaio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 gennaio 1984.

(*Omissis*).

(2666)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1984, n. **16.**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 3 *aprile* 1984)

(*Omissis*).

(2151)

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1984, n. **17.**

Modifica dell'art. 57, ultimo comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20: « Ordinamento contabile della regione Campania ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cinque giorni previsto dal primo rigo dell'ultimo comma dell'art. 57 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, è sostituito da quello di venti giorni.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1984, n. **18**.

Contributo a favore della stazione zoologica di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo della regione Campania alla stazione zoologica (acquarium) di Napoli, concesso con legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, è rinnovato ed altresì elevato, a far tempo dall'esercizio finanziario 1984, da 100 a 200 milioni di lire per quattro anni, per complessivi 800 milioni di lire.

Art. 2.

Le ricerche da effettuarsi utilizzando i «tavoli di studio» a disposizione della Regione, a norma dell'art. 6 dello statuto della stazione zoologica, saranno espletate nell'ambito della biologia ed ecologia marina su settori che la Regione si riserva di segnalare in ragione di proprie specifiche esigenze, con particolare riferimento alle problematiche concesso con l'analisi e la gestione delle acque costiere regionali.

Art. 3.

Ove necessario, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può nominare con proprio atto deliberativo una commissione consultiva, costituita da rappresentanti regionali dell'assessorato competente e membri della stazione zoologica, incaricata di avanzare proposte circa il programma di ricerche di cui al precedente articolo nonché di segnalare i nominativi dei titolari dei «tavoli di studio».

Art. 4.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, provvede inoltre a deliberare su quanto concerne:

la designazione del rappresentante della Regione in seno al consiglio di amministrazione della stazione zoologica;

la designazione dei titolari dei «tavoli di studio»;

l'approvazione del programma di ricerche da effettuarsi;

la concessione del contributo annuo e le relative modalità di erogazione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1984 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 107 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, previamente integrato della somma di lire 100 milioni mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1984, n. **19**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, relativa alla istituzione delle comunità montane in Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alle zone omogenee di cui ai punti 3) e 14) dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, sono assegnati i seguenti territori, classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657:

a) *Zona omogenea Monte Maggiore*:

porzione del territorio del comune di Castel di Sasso in provincia di Caserta, della superficie di circa Ha 1508, classificato montano con deliberazione della commissione censuaria centrale n. 3615 del 25 marzo 1982;

b) *Zona omogenea Valle dell'Irno*:

porzione del territorio del comune di S. Cipriano Picentino in provincia di Salerno, della superficie di circa Ha 410, classificato montano con delberazione della commissione censuaria centrale n. 3618 del 22 marzo 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1984, n. **20**.

Integrazione alla legge regionale 9 agosto 1974, n. 39, concernente l'istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 23 della legge regionale 9 agosto 1974, n. 39, è così integrato:

Il personale di cui al precedente comma è equiparato ai fini giuridici ed economici al personale di ruolo della giunta regionale della Campania.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale è iscritto a norma della presente legge alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1984, n. **21.**

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attività sportive e agli interventi relativi alla medicina dello sport, nonché alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attività motoria e sportiva, quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute.

Gli interventi previsti nella presente legge sono rivolti:

1) a tutti i cittadini per la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva;

2) a coloro che svolgono attività motoria e sportiva in ambito scolastico;

3) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività fisico-ricreativa;

4) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività sportiva agonistica e ai partecipanti ai Giochi della gioventù.

Art. 2.

Gli interventi relativi al precedente articolo, devono essere finalizzati a favorire le attività sportive e motorie della popolazione mediante:

1) l'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attività motoria e sportiva, quale strumento di idoneo sviluppo psicofisico, di mantenimento e di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, di correzione di anomalie fisiche e di riabilitazione funzionale;

2) l'accertamento e la certificazione di idoneità generica alle attività fisiche-sportive, comunque attuate, svolte dagli alunni nell'ambito scolastico, ivi comprese la partecipazione ai Giochi della gioventù;

3) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività fisico-ricreativo;

4) l'accertamento e le certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche;

5) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di competizioni sportive, in conformità alla vigente normativa sportiva nazionale ed internazionale;

6) il controllo antidoping da eseguire, d'intesa con le federazioni sportive nazionali, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia;

7) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca medico-sportiva, nonché di aggiornamento professionale del personale.

Le attività di cui al presente articolo si attuano presso i servizi delle UU.SS.LL.

Art. 3.

I criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive per la parte relativa all'attività agonistica e all'accesso alle fasi nazionali dei Giochi della gioventù, sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 18 febbraio 1982.

I controlli sanitari di cui al comma precedente saranno effettuati con le modalità che verranno fissate di intesa con il C.O.N.I. sulla base delle esigenze segnalate dalle federazioni sportive nazionali.

Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui allo art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'interessato può nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre ricorso alla commissione medica regionale.

Tale commissione, che emette un giudizio definitivo, previ eventuali successivi accertamenti specialistici, da effettuare presso strutture pubbliche sanitarie, costituita da:

un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge le funzioni di presidente;

un medico specialista o docente, in medicina interna o materie equivalenti;

un medico specialista o docente in cardiologia;

un medico specialista, o docente in ortopedia;

un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

La commissione di cui al presente articolo viene nominata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore per l'igiene e la sanità.

Ai componenti della commissione verrà corrisposto per ogni seduta, un gettone di presenza, la cui entità è fissata in lire cinquantamila.

Art. 4.

La commissione di cui all'articolo precedente, dura in carica per il quadriennio olimpico ed è istituita con decreto del presidente della giunta regionale della Campania.

La giunta regionale della Campania, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, emanerà apposito regolamento per la disciplina ed il funzionamento della commissione.

Art. 5.

La tutela sanitaria e la pratica sportiva viene assicurata dalle unità sanitarie locali, secondo le seguenti modalità:

1) le prestazioni e i controlli sanitari sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle singole federazioni sportive nazionali;

2) i servizi competenti per materia dell'unità sanitaria locale, previsti dall'art. 28 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, tramite anche i sanitari convenzionati con la unità sanitaria locale, effettueranno:

a) gli interventi di educazione sanitaria riferita alle attività motorie sportive;

b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività fisico-sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico, ivi compresa la partecipazione ai Giochi della gioventù;

c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività fisico-ricreative;

d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive non agonistiche.

In sede di accertamento della idoneità generica, in caso di dubbio sull'effettiva idoneità del soggetto, spetta all'unità sanitaria locale stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti che saranno effettuati presso le strutture della F.M.S.I. e presso strutture pubbliche sanitarie.

In occasione degli accertamenti sanitari riflettenti attività agonistica specifica, si procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli *A* e *B*, allegati al decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

3) le visite, gli accertamenti ed il rilascio delle certificazioni di idoneità specifica alle attività sportive agonistiche, vengono effettuate presso i centri regionali e provinciali della Federazione medico sportiva italiana e presso strutture pubbliche sanitarie;

4) gli adempimenti relativi al controllo antidoping, di intesa con le federazioni sportive nazionali, continueranno ad essere effettuati nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia;

5) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso di assistenza e di controllo medico in occasione di competizioni sportive, sarà effettuata dalle UU.SS.LL. territoriali su richiesta delle società, federazioni ed enti sportivi interessati.

Art. 6.

Le prestazioni e gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono regolati dalle leggi vigenti in materia.

Art. 7.

Le visite e gli accertamenti relativi alla idoneità specifica saranno effettuati presso la F.M.S.I. e presso strutture pubbliche sanitarie, su richiesta dei servizi indicati dall'art. 5, previa autorizzazione rilasciata dalle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Le unità sanitarie locali verseranno alla F.M.S.I. un compenso forfettario di lire ventimila, per ciascun soggetto sottoposto ai previsti accertamenti e controlli sanitari tendenti al conseguimento della idoneità specifica.

Art. 9.

Il rimborso forfettario delle visite e degli accertamenti praticati presso le F.M.S.I. e presso strutture pubbliche sanitarie, sarà effettuato con l'invio mensile delle quote di pagamento agli organi deputati alla liquidazione delle visite specialistiche.

Art. 10.

La regione Campania, d'intesa con l'organo regionale del Comitato olimpico nazionale italiano e con la collaborazione della F.M.S.I. allo scopo di assicurare una adeguata formazione del personale che opera nel settore della tutela sanitaria delle attività sportive e della medicina dello sport, promuove periodici corsi per la qualificazione e l'aggiornamento del personale medico e tecnico-sanitario interessato.

La Regione, per l'adeguamento ed il miglioramento delle attrezzature occorrenti per il conseguimento degli scopi di cui agli articoli precedenti, concede contributi agli organismi di cui al punto 3) dell'art. 5.

La Regione promuove altresì, nell'ambito dei piani per la formazione professionale, corsi di formazione per massaggiatori sportivi.

Art. 11.

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in L. 2.000.000.000 annui, si provvede per l'anno 1984 con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 1800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, che presenta sufficiente disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si provvederà con l'apposito stanziamento, che sarà determinato con la legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1984, n. 22.

Ulteriore programma di intervento per favorire l'acquisto di alloggi in complessi soggetti a vendita frazionata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale della Campania, con le procedure e modalità tutte della legge regionale 30 novembre 1982, n. 65, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per lo acquisto di alloggi come prima abitazione da parte di locatari in complessi residenziali unitari di consistenza non inferiore a trenta unità immobiliari per i quali il proprietario abbia dato inizio alle procedure di vendita frazionata in data non posteriore al 31 maggio 1983.

Il termine per la presentazione della domanda è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere per l'attuazione della presente legge, stabilito per il 1984 in lire 500 milioni, si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 605 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984: « Contributi a favore di locatari per l'acquisto di alloggi in complessi soggetti a vendita frazionata », mediante prelievo della predetta somma dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Per l'anno 1985 all'onere si fa fronte con apposito stanziamento di bilancio la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1984, n. 23.

Modifica alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 35, recante: « Norme concernenti l'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Le unità sanitarie locali provvedono a deliberare la trasformazione, senza aumento delle piante organiche, dei posti ricoperti dagli assistenti, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, entro il 31 dicembre 1984, sino a realizzare la parità fra le dotazioni organiche dei medici assistenti e quelle degli aiuti corresponsabili e vice direttore sanitari prevista dal richiamato art. 17.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1984, n. **24**.

Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere ed incrementare il movimento turistico in Campania proveniente dall'Italia e dall'estero, la Regione per il triennio 1984-86 attua annualmente un programma di interventi indirizzati alla sollecitazione della domanda nazionale ed internazionale, anche con riferimento ai periodi di bassa e media stagione connessi in particolare allo sviluppo del turismo di fine settimana.

Art. 2.

Il programma di cui al precedente articolo elaborato a cura dell'assessorato al turismo, deliberato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, dovrà essere approvato per il 1984 entro il 15 aprile, per il 1985 entro il novembre 1984, per il 1986 entro il novembre 1985 e sarà collegato alle linee e alle direttive previste nel piano tecnico-finanziario di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 45.

L'assessorato al turismo per la elaborazione del predetto programma può avvalersi della collaborazione di esperti qualificati nel settore economico e turistico e disporre la realizzazione di studi ed indagini propedeutici la cui previsione di spesa sarà indicata nel programma stesso.

Art. 3.

Il programma promozionale di cui ai precedenti articoli deve comprendere l'indicazione analitica dei metodi, degli strumenti e delle strategie promozionali con le relative previsioni di spesa e deve contenere indicazioni ed indirizzi circa i tempi e le modalità di assegnazione o di utilizzo delle somme riferite ai singoli strumenti di propaganda prescelti.

Eventuali successive variazioni che dovessero rendersi necessarie dovranno essere assunte con delibera della giunta regionale e su conforme parere della competente commissione consiliare.

Le iniziative contenute nel programma annuale sono dirette alla realizzazione delle azioni e delle iniziative promozionali e pubblicitarie indicate nell'art. 2 della legge regionale n. 45 del 3 agosto 1982.

Il 20 % degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui alla presente legge può essere destinato a fondo di riserva per iniziative non prevedibili al momento dell'approvazione del programma.

Art. 4.

Per l'attuazione annuale del programma, la giunta regionale può avvalersi della collaborazione operativa degli enti, degli organismi e delle associazioni di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1982 ai quali la giunta regionale può con proprio atto deliberativo e per le finalità di cui alla presente legge, concedere contributi per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie, assunte nell'ambito annuale di interventi, sempre previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 5.

Per l'organizzazione di iniziative da attuarsi sui mercati turistici esteri la Regione opera previo raccordo con le strutture dell'Ente nazionale italiano turismo (E.N.I.T.) e nell'ambito delle disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980, dalla legge 14 novembre 1981, n. 648 e dalla legge n. 217 del 1983.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il 1984 in L. 7.800.000.000, si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1203, la cui denominazione è così modificata: «Interventi regionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane e straniere» dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, previamente integrato della somma di L. 2.800.000.000 mediante prelievo dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per il 1985 e per il 1986 si farà fronte con lo apposito stanziamento di bilancio, la cui entità sarà determinata dalla legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7.

Per l'esercizio 1984 gli interventi previsti dalla presente legge saranno deliberati dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 marzo 1984

FANTINI

(2296)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari* esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227